



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU,
ALLEGRINI, BEVILACQUA, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO,
MAZZARACCHIO, PICCONE e TANCREDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2008

Nuove disposizioni in materia di pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge proposto tende a dare risposte concrete agli operatori del settore ittico che stanno attraversando un periodo di particolare disagio soprattutto a causa dell'esorbitante aumento del costo del gasolio: dunque è quanto mai opportuno prevedere forme di sostegno che possano dare respiro alle moltissime imprese ed agli operatori. Il sostegno al settore non è necessariamente o solamente di natura finanziaria: infatti una maggior chiarezza normativa, uno snellimento della burocrazia, la razionalizzazione degli adempimenti, nonché la semplificazione normativa, sono di per se stessi un sostegno al settore. La presente proposta vuole muoversi proprio in tale direzione, pur non mancando misure realmente finanziarie e di sgravio.

In attesa che si giunga ad una legge che disciplini la pesca marittima in maniera compiuta e che vada a sostituire interamente la legge 14 luglio 1965, n. 963, ed il suo regolamento di attuazione (il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639), occorre addivenire, da subito, ad una semplificazione e modernizzazione delle norme liberando gli operatori della pesca - soprattutto la «piccola pesca» - e dell'acquacoltura estensiva da inutili, vischiosi e costosi adempimenti.

Il disegno di legge è suddiviso in quattro titoli: il titolo I reca disposizioni generali e di semplificazione: è qui che si concentra un gran numero di articoli che aggiornano definizioni, semplificano la gestione dell'impresa di pesca, vengono incontro alle esigenze degli operatori della piccola pesca. Il titolo II invece reca misure ambientali, che in qualche modo hanno attinenza con l'attività di pesca e pertanto si hanno disposizioni ad esempio relative alle aree marine protette, luoghi in cui l'attività ittica non può e non deve fare da semplice spettatore o subirne

solo le conseguenze. Il titolo III prevede alcune norme fiscali e previdenziali che potranno dare un impulso positivo nella contingente crisi del settore. Infine il titolo IV reca misure di alleggerimento delle sanzioni per le eventuali infrazioni commesse da pescherecci di lunghezza minore.

Venendo più in particolare sull'articolato, gli articoli 1 e 2 definiscono la sfera di applicazione della legge, esentando dall'applicazione della stessa la pesca e l'acquacoltura in acque dolci interne e gli allevamenti a terra, attività che, per la loro peculiarità e perché soggette ad altra giurisdizione, necessitano di una legislazione separata. Gli articoli 3, 4 e 5 novellano alcune definizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, attuativo della legge n. 963 del 1965, relativamente alle classi di pesca, alle categorie della navi da pesca e ai tipi di pesca professionale, per integrarli con le denominazioni stabilite per la navigazione dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. L'articolo 6 stabilisce che con navi di V categoria è escluso l'esercizio di qualsiasi attività di pesca professionale, con deroga per la pesca del novellame. Molto importante ai fini della semplificazione è quanto disposto dall'articolo 7: la vigente normativa sui titoli professionali dei marittimi prevede, fra l'altro, che coloro i quali conducono navi da pesca propulse da un motore, siano in possesso di un titolo di abilitazione al comando e di motorista secondo il tonnellaggio e la potenza dei motori della nave utilizzata. I titoli minimi sono attualmente quello di marinaio motorista che abilita a condurre motori fino a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) su unità abilitate alla pesca locale, e quello di conduttore per la pesca locale che abilita a condurre navi fino a 25 tsl nei limiti del mare territoriale. Tali titoli prevedono abilitazioni di

gran lunga superiori a quelle sufficienti alle attività, alle zone di operatività ed alle caratteristiche delle imbarcazioni utilizzate dagli acquacoltori. Altrettanto superiori a quelle necessarie agli operatori della piccola pesca, in possesso di licenza di IV categoria, che utilizzano imbarcazioni non superiori a tre tsl, con motorizzazione fuoribordo o entro-bordo di modesta potenza e entro 3 miglia dalla costa. Per favorire l'occupazione nel settore della piccola pesca (che utilizza attrezzi molto selettivi e, quindi a bassissimo impatto ambientale), dell'acquacoltura e anche per riparare ad una incongruenza dovuta a norme risalenti ai tempi quando imbarcazioni e motori fuoribordo non erano semplici da condurre e tecnologicamente sicuri, è assolutamente necessaria la norma disposta dall'articolo 7, ricordando che la professionalità dei pescatori e la loro conoscenza delle zone acquee e dei motori è certamente uguale o maggiore di chi va per mare per diletto.

L'articolo 8 è volto ad eliminare l'obbligo del certificato di costruzione per l'immatricolazione di quelle imbarcazioni (di lunghezza fra i 6 e gli 8 metri) nella maggioranza dei casi autocostruite, non più utilizzate dagli agricoltori per raggiungere i propri orti siti lungo fiumi, canali, lagune e ora utilizzate per gli impianti estensivi di acquacoltura. Spesso il pescatore ne ottiene la proprietà per dono di parenti o amici o le auto-costruisce con il concorso di parenti e/o amici. Per quanto riguarda la sicurezza occorre ricordare che prima dell'iscrizione nei registri della pesca, tali navi e galleggianti sono soggetti alla visita - collaudo dell'ente tecnico che ne accerta e ne certifica l'abilitazione all'attività alla quale sono destinati.

L'articolo 9 ha come obiettivo quello di permettere che la cessione di imbarcazioni da adibirsi alla pesca di lunghezza inferiore ai 10 metri possa essere effettuata, come già avviene per i veicoli (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 390 - finanziaria 2006), dai funzionari dei Comuni, dai

funzionari delle cancellerie presso le Corti d'appello e dai funzionari della Capitaneria di Porto, gratuitamente. Infatti molto spesso il costo del rogito notarile è superiore al valore della stessa barca.

L'articolo 10 interviene in merito all'articolo 172-bis del Codice della Navigazione che consente all'armatore di comunicare giornalmente anche via telefax, le variazioni dell'equipaggio inviandone poi apposita nota riepilogativa settimanalmente. I pescatori che operano nella piccola pesca locale o negli impianti di acquacoltura marittimi incontrano tuttavia alcune difficoltà, causate ad esempio dalla malattia improvvisa di un membro dell'equipaggio, oppure perché iniziando l'attività di pesca nelle primissime ore del mattino, gli uffici marittimi sono chiusi o, spesso, lontani dai punti di partenza. Invece per quanto previsto dalla stessa legge n. 250 del 1958, l'autorità marittima locale è sempre a conoscenza della compagine sociale delle cooperative e dei natanti utilizzati dai soci per l'esercizio della pesca, e quindi sarebbe sufficiente, ai fini dell'accertamento della regolarità previdenziale delle persone presenti a bordo delle singole motobarce, che copia degli elenchi ivi previsti facesse parte dei documenti di bordo al fine di consentire agli organi di vigilanza, attraverso il raffronto tra gli estremi di identificazione dei pescatori e quelli delle navi, la verifica della correttezza contributiva afferente i singoli soci o dipendenti di soci. L'articolo 11 esenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca locale, litoranea e costiera ravvicinata che non toccano nel corso della loro navigazione parti o territori di altri Stati dall'obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

L'articolo 12 dispone che per i marittimi iscritti alla III categoria addetti o da destinare alla pesca con navi minori abilitate alla pesca entro 6 miglia dalla costa e all'acquacoltura in acque salate e salmastre non venga richiesta la visita di idoneità fisica di

cui all'articolo 323 del codice della navigazione nonché le visite biennali.

Gli articoli 13 e 14 apportano modifiche per quanto riguarda la rappresentanza del mondo della pesca nella formazione e gestione delle aree marine protette e circa la loro delimitazione attraverso mezzi e strumenti di segnalazione, internazionalmente riconosciuti.

L'articolo 15 al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, prevede l'istituzione dei distretti di pesca a livello di ciascuna direzione marittima, con la finalità di predisporre pareri sullo stato delle risorse biologiche presenti; adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale; promuovere iniziative per eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca; controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

Le misure di carattere finanziario iniziano dall'articolo 16, che ripristina quanto vigeva prima dell'abrogazione della legge n. 41 del 1982, circa l'applicazione del canone meramente ricognitorio per la concessione demaniale chiesta da soggetti diversi dalle cooperative, per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee.

L'articolo 17, con la finalità di consentire l'estensione degli ammortizzatori sociali anche agli operatori della piccola pesca, consente che, in alternativa a quanto previsto dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modifiche, i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori della piccola pesca, e che esercitano l'attività in forma autonoma o cooperativa su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda possano optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, il quale prevede il trattamento di disoccupazione, maternità, e malattia.

L'articolo 18, per far fronte, sia pur parzialmente alla difficile situazione in cui versa il settore anche a causa del problema del

caro gasolio, estende al 100 per cento gli sgravi fiscali e previdenziali previsti dalla legge n. 30 del 1998, attualmente fissati nell'80 per cento per la pesca costiera e al 70 per cento per quella mediterranea, estendendoli peraltro anche ai marittimi extracomunitari, finora esclusi.

L'articolo 19 estende a tutta la pesca, e non solo alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi l'aliquota IRAP agevolata all'1,9 per cento: anche in virtù dell'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo, sembra giusto concedere all'imprenditore ittico lo stesso sgravio di cui gode quello agricolo.

L'articolo 20 esclude i premi ottenuti per l'adesione alle misure previste dal Regolamento relativo al Fondo Europeo per la pesca (FEP), quali ad esempio le misure per l'arresto definitivo, dalla formazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) e dal valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Infine l'articolo 21, tra le disposizioni diverse, interviene in materia di sanzioni: in particolare il comma 1 mira a reintrodurre la tolleranza del 10 per cento per le specie ittiche al di sotto della taglia minima previste da norme nazionali. Tale modifica non incide in alcuna procedura di infrazione diretta contro lo Stato italiano in quanto incide su specie ittiche non soggette ad alcuna restrizione da parte della Commissione Europea. Il comma 2 ha l'obiettivo di graduare la sanzione applicabile nel caso di violazione commessa da piccole unità da pesca che per caratteristiche possono compiere violazioni con minor danno per l'ambiente marino e le risorse ittiche. Il comma 3 istituisce un fondo per attivare tutte le iniziative necessarie ad un effettivo contrasto alla pesca illegale fornendo agli enti deputati al controllo ulteriori risorse economiche e agli operatori le necessarie informazioni circa i danni della pesca illegale e della commercializzazione di tale prodotto.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività di pesca e di acquacoltura esercitate nelle acque salse o salmastre del demanio marittimo così come definito dalle norme nazionali e comunitarie nonché, limitatamente ai cittadini italiani, nelle acque internazionali.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di pesca e di acquacoltura esercitate in acque dolci quali quelle dei fiumi, laghi e bacini; non si applicano altresì agli impianti a terra realizzati con vasche o strutture artificiali anche se rifornite con l'utilizzo di condutture di captazione di acqua marina o salmastra.

Art. 2.

(Definizioni)

1. È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente naturale o abituale di vita siano le acque di cui all'articolo 1, indipendentemente dai mezzi adoperate e dal fine perseguito.

2. È considerata acquacoltura marittima ogni attività esercitata nelle acque di cui all'articolo 1, liberamente soggette ai moti di marea che ne assicurino il ricambio, con

azioni di pulizia dei fondali, semina, allevamento, stabulazione, eventuale depurazione e raccolta di specie piscicole, molluschicole ed algali indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine conseguito.

Art. 3.

(Classi di pesca)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Classi di pesca)* - L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca marittima professionale, pesca scientifica, pesca sportiva:

La pesca marittima professionale è l'attività economica destinata alla cattura di organismi animali o vegetali, nelle acque libere di cui all'articolo 1 nonché negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca, per destinarli alla vendita, alla refrigerazione, alla congelazione o alla trasformazione. Essa è esercitata dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento, in possesso di licenza di pesca con i sistemi e gli attrezzi indicati nella licenza stessa.

La pesca scientifica è l'attività di studio, ricerca e sperimentazione condotta da ricercatori, istituti scientifici e Università riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico con catture limitate dalle vigenti leggi e con il divieto di vendita o baratto, sotto qualsiasi forma, del prodotto di tale tipo di pesca».

Art. 4.

(Categorie delle navi da pesca)

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Navi per la pesca professionale)* - Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:

1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli stretti o oceanica;

2) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;

3) navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata fino a 40 miglia;

4) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazione di attrezzi di pesca sono atte alla pesca costiera litoranea fino a 6 miglia nonché le navi che per idoneità alla navigazione o per dotazione di attrezzi di pesca o per autolimitazione dell'armatore sono destinate alla pesca locale entro tre miglia dalla costa;

5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;

6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.

L'assegnazione della rispettiva categoria spetta, sentito l'Ente tecnico, al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o

nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro dei Trasporti entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso».

Art. 5.

(Tipi di pesca professionale)

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Tipi di pesca professionale)* - La pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca costiera locale, pesca costiera litoranea e pesca costiera ravvicinata.

La pesca costiera locale si esercita nelle acque marittime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, articolo 1, numero 40), fino ad una distanza di tre miglia dalla costa con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.

La pesca costiera litoranea si esercita nelle acque marittime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, articolo 1, numero 41), fino ad una distanza di sei miglia dalla costa con navi di quarta categoria.

Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca costiera ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di quaranta miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza. L'autolimitazione delle attività di pesca entro venti miglia può essere richiesta dall'armatore all'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655.

La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.

La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti, con navi di prima categoria».

Art. 6.

(Ulteriori disposizioni per la V categoria)

1. Le navi di quinta categoria non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale, come definita dal comma 1, dell'articolo 5, fatta eccezione per la pesca del novellame da ripopolamento in periodi e zone autorizzate dall'Amministrazione.

2. Le navi di quinta categoria operano in acque salmastre e salse di lagune, sacche, delta ed estuari di fiumi nonché in mare fino ad un miglio dalla costa.

3. Le navi asservite agli impianti di acquacoltura eserciti in mare aperto con gabbie galleggianti o sommerse, possono essere in possesso di licenza ad uso privato anziché di licenza di pesca.

Art. 7.

*(Titoli professionali per imbarco
su navi minori)*

1. Per ottenere l'imbarco e per condurre navi minori e galleggianti a motore, indipendentemente dal tonnellaggio, in possesso di licenza di pesca di V e IV categoria, destinati al servizio di impianti di acquacoltura realizzati all'interno di lagune, sacche, foci dei fiumi o nelle rade e alla pesca professionale di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 6 non è richiesto alcun titolo o abilitazione, indipendentemente dalla stazza, se il richiedente è iscritto nei registri dei pescatori marittimi:

a) quando la potenza del motore installato a bordo è inferiore od uguale a 30 kw o 40,8 cv o abbia una cilindrata:

1) inferiore a 750 c.c. se a carburazione a due tempi;

2) inferiore a 1000 c.c. se a carburazione a quattro tempi fuoribordo;

3) inferiore a 1300 c.c. se a carburazione a quattro tempi entro bordo;

4) inferiore a 2000 c.c. se diesel.

2. Per ottenere o condurre navi di cui al comma 1 con motorizzazione superiore a quella di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1 il richiedente, iscritto nel registro dei pescatori marittimi, deve essere in possesso della patente nautica prevista per il diporto, qualora sia sprovvisto del titolo di marinaio motorista, di cui all'articolo 274 del regolamento del codice della navigazione.

3. Per ottenere l'imbarco e per condurre navi o galleggianti a motore in possesso di licenza di IV categoria entro 6 miglia dalla costa non è richiesta l'abilitazione al comando e il richiedente, iscritto nel registro dei pescatori marittimi, deve essere in possesso della patente nautica prevista per il diporto se la motorizzazione supera la potenza di cui alla lettera *a*) del comma 1, qualora sia sprovvisto del titolo di marinaio motorista di cui all'articolo 274 del regolamento del codice della navigazione.

4. Decorsi dodici mesi dall'imbarco sulle unità di cui ai commi 2 e 3, il marittimo acquisisce il requisito di cui al punto 5) degli articoli 264 e 274 del regolamento del codice della navigazione.

Art. 8.

(Immatricolazione navi e galleggianti auto-costruite di lunghezza inferiore a dieci metri)

1. Agli effetti della immatricolazione nel registro navi minori e galleggianti sono da ritenersi nuove costruzioni, oltre a quelle unità con impostazione di chiglia ex novo o provenienti dai Registri delle navi in costruzione, così come stabilito dagli articoli 136 e 137 del codice della navigazione, anche tutte quelle navi e galleggianti di lunghezza pari o inferiore a dieci metri che siano stati auto-

costruiti o che provengano dal diporto, dal traffico e dalla navigazione interna, da iscriversi per la prima volta alla quinta categoria per essere destinati al servizio degli impianti di acquacoltura. Per tali navi e galleggianti non sono richiesti all'interessato dichiarazioni sull'impostazione di chiglia o sulla costruzione, non sono richieste altresì certificazioni di precedenti iscrizioni nei registri del diporto e del traffico.

Art. 9.

(Semplificazione nella compravendita di navi minori e galleggianti di lunghezza inferiore ai dieci metri)

L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sulle navi minori e galleggianti da adibirsi alla pesca o all'acquacoltura di lunghezza pari o inferiore a metri dieci è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché dai funzionari del Corpo delle capitanerie di porto competenti, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

Art. 10.

(Semplificazione imbarco e sbarco su navi e galleggianti)

L'imbarco e lo sbarco di marittimi su navi e galleggianti di quinta e quarta categoria adibite agli impianti di acquacoltura o alla piccola pesca professionale entro sei miglia dalla costa non necessita di dichiarazione agli uffici marittimi se i marittimi riuniti in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, effettuano gli imbarchi e gli

sbarchi su navi di cui gli armatori sono soci della stessa cooperativa. Le cooperative hanno cura che ogni nave o galleggiante mantenga fra i documenti di bordo, per qualsiasi controllo delle autorità marittime, copia degli elenchi, delle navi aderenti e dei marittimi assicurati, vistati dall'autorità marittima e approvati dall'INPS, previsti dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250.

Art. 11.

(Esenzione certificato derattizzazione)

Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, e successive modificazioni, ratificato con legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca locale, litoranea e costiera ravvicinata che non toccano nel corso della loro navigazione parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relative all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.

Art. 12.

(Visite per idoneità fisica dei marittimi)

All'articolo 245 del Regolamento per l'esenzione del codice della navigazione marittima è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai marittimi iscritti alla terza categoria addetti o da destinare alla pesca con navi minori abilitate alla pesca entro sei miglia dalla costa e all'acquacoltura in acque salate e salmastre non è richiesta la visita di cui all'articolo 323 del codice della navigazione nonché le visite biennali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE

Art. 13.

(Rappresentanza commissioni di riserva aree marine protette)

1. All'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

«*d-bis*) tre rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative».

2. All'articolo 28, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le parole: «associazioni riconosciute» sono sostituite dalle seguenti parole: «associazioni ambientaliste o cooperative della pesca e loro consorzi o associazioni».

3. All'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Se il fatto è commesso con l'impiego di una nave da pesca la sanzione è ridotta ad un quarto»

4. All'articolo 30, comma 1-*bis*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «unità da diporto» sono aggiunte le seguenti: «o da pesca» e le parole: «il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «i divieti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a*), *d*) ed *e*)».

Art. 14.

*(Individuazione confini dei parchi
e delle riserve marine)*

1. I punti foranei delimitanti le aree geografiche dei parchi e delle riserve marine, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, entro le quali è vietata la pesca professionale senza la prescritta autorizzazione, sono individuati con mezzi e strumenti di segnalazione internazionalmente riconosciuti.

2. L'istituzione di parchi e riserve marine di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 15.

(Distretti di pesca)

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca a livello di ciascuna direzione marittima. I distretti di cui al precedente comma hanno le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;

b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri della pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di

identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

Art. 16.

*(Canoni demaniali per la pesca
e l'acquacoltura)*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone di cui all'articolo 48, lettera *e*) del regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 17.

(Nuove norme in materia di previdenza)

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;» sono soppresse.

4. La lettera *d*), comma 1, dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413 è soppressa.

5. All'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine esso si intende rilasciato qualora l'armatore presenti contestualmente alla domanda idonea documentazione dei pagamenti dei crediti di cui al primo comma.

Il nulla-osta di cui al comma 1 non è richiesto nel caso di demolizione della nave con contestuale trasferimento della relativa licenza di pesca ad altra nave del medesimo armatore».

Art. 18.

(Sgravi fiscali e previdenziali)

1. L'articolo 1, comma 172 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il triennio 2008-2010, alle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera ed a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. I medesimi benefici sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono altresì estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca».

2. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole seguenti sono soppresse: « e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea ».

3. All'onere derivante dal comma 1, stimato in 22,5 milioni di euro, per il 2008, e in 32,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 19.

(Estensione aliquota IRAP agevolata alla pesca)

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2008

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

per l'anno 2008, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 20.

*(Esenzione dalla formazione
del reddito premi FEP)*

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.

TITOLO IV

MISURE DIVERSE

Art. 21.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, le parole: «e dalle norme nazionali applicabili» sono soppresse.

2. All'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono ridotte di un terzo in caso di violazione commessa con unità da pesca di stazza inferiore a 10 tonnellate di stazza lorda (GT)».

3. All'articolo 8 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli introiti derivanti dall'adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinate ad un fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento del sistema VMS e le attività atte al contrasto della pesca illegale».

